



STATUTO

Approvato da Congresso di Verona il 17 dicembre 2016

in vigore dal 1 gennaio 2017

INDICE

TITOLO I

(Costituzione – Sede – Scopi e finalità)

- Articolo 1 (Costituzione – Sede)
- Articolo 2 (Scopi e finalità)
- Articolo 2 bis (Protezione dei dati personali)

TITOLO II

(Associati: requisiti, diritti e doveri)

- Articolo 3 (Requisiti)
- Articolo 4 (Diritti degli associati)
- Articolo 5 (Doveri degli associati)
- Articolo 6 (Perdita della qualità di associato)

TITOLO III

Capo I

(Organizzazione territoriale e cariche associative)

- Articolo 7 (Organizzazione)

Capo II

(Livello nazionale)

- Articolo 8 (Organi)
- Articolo 9 (Congresso: composizione)
- Articolo 10 (Congresso: convocazione)
- Articolo 11 (Congresso: costituzione)
- Articolo 12 (Congresso: validità delle deliberazioni)
- Articolo 13 (Congresso: attribuzioni)
- Articolo 14 (Consiglio nazionale: composizione)
- Articolo 15 (Consiglio nazionale: convocazione e attribuzioni)
- Articolo 16 (Consiglio nazionale: costituzione e validità delle deliberazioni)
- Articolo 17 (Presidente)
- Articolo 18 (Vice Presidenti)
- Articolo 19 (Segretario)
- Articolo 20 (Tesoriere)
- Articolo 21 (Giunta)
- Articolo 22 (Comitato di Presidenza)
- Articolo 23 (Consigli Interregionali) (ABROGATO)
- Articolo 24 (Collegio nazionale dei probiviri: composizione e competenza)
- Articolo 25 (Collegio nazionale dei revisori dei conti)
- Articolo 26 (Centro studi)
- Articolo 27 (Comitato scientifico)
- Articolo 27 bis (Sportello di riferimento per l'utente consumatore)
- Articolo 28 (Organi di informazione)

Capo III

(Livello regionale)

- Articolo 29 (Organi)
- Articolo 30 (Consiglio regionale: composizione)
- Articolo 31 (Consiglio regionale: convocazione e attribuzioni)
- Articolo 32 (Consiglio regionale: costituzione e validità delle deliberazioni)
- Articolo 33 (Presidente e vice presidente regionale)
- Articolo 34 (Segretario)
- Articolo 35 (Tesoriere)
- Articolo 36 (Giunta)
- Articolo 37 (Collegio dei probiviri: composizione ed attribuzioni)

Articolo 38 (Collegio dei revisori dei conti)

**Capo IV
(Livello provinciale)**

Articolo 39 (Sede provinciale: costituzione)

Articolo 40 (Organi)

Articolo 41 (Assemblea provinciale: composizione)

Articolo 42 (Assemblea provinciale: convocazione e attribuzioni)

Articolo 43 (Assemblea provinciale: costituzione e validità delle deliberazioni)

Articolo 44 (Consiglio: composizione, convocazione e attribuzioni)

Articolo 45 (Consiglio: costituzione e validità delle deliberazioni)

Articolo 46 (Presidente e vice presidente provinciale)

Articolo 47 (Segretario)

Articolo 48 (Tesoriere)

Articolo 49 (Collegio dei revisori dei conti)

Articolo 50 (Commissione di conciliazione)

**TITOLO IV
(Disposizioni comuni)**

Articolo 51 (Convocazioni e votazioni degli organi associativi)

Articolo 52 (Cariche associative: durata e votazioni)

Articolo 53 (Deleghe)

Articolo 54 (Compensi e rimborsi spese)

Articolo 55 (Cariche associative: incompatibilità)

Articolo 55 bis (Soggetti non associati)

Articolo 56 (Cariche associative: dimissioni – decadenza – revoca)

Articolo 57 (Responsabilità e commissariamento)

Articolo 58 (Sospensione cautelare)

Articolo 59 (Procedimento disciplinare)

Articolo 60 (Sanzioni disciplinari e accessorie)

Articolo 60 bis (Effetti della sospensione)

**TITOLO VI
(Norme finali)**

Articolo 61 (Scioglimento)

Articolo 62 (Esercizio finanziario)

Articolo 63 (Norme deontologiche)

Articolo 64 (Tutela dei marchi)

Articolo 65 (Soppressione province istituzionali)

NORME TRANSITORIE

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITA’

Articolo 1
COSTITUZIONE – SEDE

[I] E' costituita l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.

[II] L'ANACI è una libera Associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

[III] La sede legale è in Roma.

Articolo 2
SCOPI e FINALITA’

[I] L'Associazione persegue i seguenti scopi, finalità ed obiettivi:

- a) riunire, rappresentare ed organizzare coloro che esercitano, a carattere continuativo e professionale, l'attività di amministratore di beni immobili;
- b) consolidare il riconoscimento giuridico della professione;
- c) tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari nel mercato;
- d) essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di ogni soggetto pubblico e privato;
- e) attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti secondo le normative europee, nazionali e regionali;
- f) promuovere le certificazioni della professionalità e dei sistemi organizzativi;
- g) promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la crescita professionale dei giovani amministratori;
- h) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi culturale, previdenziale, sanitario, assistenziale e assicurativo;
- i) istituire e coordinare corsi di formazione iniziale, attività di formazione periodica nonché ogni altra iniziativa culturale e divulgativa in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, attinente alla professione in tutti i suoi aspetti, anche attraverso attività editoriali;
- l) agevolare l'Associato nell'accesso a strumenti, servizi e risorse finalizzati al migliore esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o imprese;
- m) valorizzare la prolungata permanenza nell'Associazione.

Articolo 2 BIS
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[I] L'Associazione, quale Titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati nel rispetto e per il perseguimento degli scopi associativi:

- a) determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento;
- b) mette in atto, anche attraverso i propri livelli regionale e provinciale, le misure tecniche, organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle norme vigenti;
- c) stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali.

[II] L'Associazione, se tenuta o se lo ritenga comunque opportuno, istituisce e aggiorna il

registro dei trattamenti e designa altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.

TITOLO II ASSOCIATI: REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

Articolo 3 REQUISITI

[I] Sono Associati le persone fisiche:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- f) che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) che hanno validamente frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, valido per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio ai sensi di legge;
- h) che hanno la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; se cittadini di Stati non comunitari che siano domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
- i) che svolgono l'attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale;
- l) che posseggono la partita IVA personale o della società o associazione tra professionisti;
- m) che non siano iscritti ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili oppure, benché non iscritti, che ricoprano nelle stesse incarichi di qualsiasi tipo.

[II] Ai fini dell'ammissione e della permanenza nell'Associazione, la persona fisica deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- b) non avere tenuto comportamenti contrari allo Statuto, al Regolamento, al Codice Deontologico e di Condotta Professionale nonché al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo;
- c) impegnarsi, con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione predisposta dall'Associazione, a rispettare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione dello Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento d'uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento dell'attività di formazione;
- d) svolgere l'attività di formazione periodica annuale di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo frequentando un corso preventivamente riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme al Regolamento dell'attività di formazione;
- e) aderire, in adempimento dello Statuto e per il perseguimento di tutti gli scopi, finalità ed obiettivi di cui all'articolo 2, alle scelte associative relative al trattamento, protezione e sicurezza dei propri dati personali di cui all'articolo 2 bis;
- f) essere in regola con il pagamento della quota Associativa.

[III] Il Presidente Provinciale della sede dove il candidato esercita prevalentemente

l'attività di Amministratore, svolge l'istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; nei casi dubbi prevale la competenza territoriale della sede provinciale dove il candidato ha il domicilio o la residenza ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile; Entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta o il Consiglio provinciale, esprime un parere scritto non vincolante, trasmettendo entro il suddetto termine, il fascicolo al Presidente Nazionale; nei successivi sessanta giorni, quest'ultimo provvede a completare l'istruttoria, comunicando, al termine, l'esito al richiedente e ai Presidenti Regionale e Provinciale.

[IV] Possono essere Associati anche:

- a) le società di cui al titolo V del libro V del Codice Civile che assumono l'incarico di amministratore di condominio; in tal caso devono essere associati i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini; la società non deve avere soci o dipendenti ricadenti nel caso di cui alla lettera m) del comma 1 del presente articolo;
- b) le associazioni tra professionisti, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l'attività di Amministratore di condominio o immobiliare;
- c) nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il venire meno dei requisiti anche per un solo socio o associato, comporta il venir meno dei requisiti per l'iscrizione della società o dell'associazione tra professionisti.

[V] In deroga a quanto previsto alla lettera "l" del comma 1 del presente articolo, il possesso della partita IVA non è richiesto per tre anni dalla prima iscrizione.

[VI] Agli iscritti alla data del 1° gennaio 2014 è consentita la permanenza nell'Associazione anche in mancanza del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

[VII] In deroga alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal superamento del corso iniziale coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (18 giugno 2013); resta salvo l'obbligo della formazione periodica.

[VIII] Tra gli Associati vi sono i Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Articolo 4 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

[I] Il diritto di voto compete ad ogni Associato.

[II] Possono ricoprire cariche Associative solo gli Associati persone fisiche. Per i soli organismi di disciplina e controllo è consentita l'elezione anche di persone fisiche non associate.

[III] La carica di Presidente a qualsiasi livello può essere ricoperta esclusivamente da coloro che sono iscritti all'Associazione da almeno cinque anni.

[IV] Il comma precedente non trova applicazione in caso di costituzione di nuova sede provinciale.

[V] Colui che si iscrive successivamente al provvedimento di esclusione non può ricoprire cariche associative per anni tre dopo la nuova iscrizione.

Articolo 5 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

[I] Gli Associati devono:
a) osservare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento di uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento dell'attività di formazione;
b) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
c) svolgere attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale valida per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio frequentando un corso riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme al Regolamento dell'attività di formazione.

[II] E' sospeso di diritto per mesi quattro l'Associato che alla data del 9 ottobre di ciascun anno non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma precedente, lettera c).

Articolo 6 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

[I] La qualità di Associato si perde di diritto al verificarsi dei seguenti casi:
a) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) qualora venga omesso o ritardato di oltre sessanta giorni il pagamento della quota associativa rispetto alla scadenza del 1° marzo di ciascun anno;
c) esclusione;
d) dimissioni;
e) qualora entro il termine di cui al precedente articolo comma 2 non adempia al dovere della formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale ai sensi dell'articolo precedente comma 1 lettera c).

[II] Colui che ha perduto la qualità di Associato per la sola morosità e richiede nuova iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha perso tale qualità, è esonerato dal dimostrare il possesso dei requisiti dell'articolo 3.

[III] Il Presidente Nazionale, con comunicazione motivata, informa l'interessato della perdita della qualità di Associato.

[IV] Coloro che sono stati esclusi possono iscriversi nuovamente decorsi tre anni dal momento dell'esclusione se ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

TITOLO III Capo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 7 ORGANIZZAZIONE

[I] L'Associazione è organizzata in tre livelli:
a) Nazionale;

- b) Regionale;
- c) Provinciale.

[II] Le sedi territoriali sono prive di autonomia giuridica; hanno autonomia esclusivamente patrimoniale, fiscale e previdenziale con obbligo di copertura finanziaria per ogni attività associativa, organizzativa e culturale della sede di competenza.

Capo II Livello Nazionale

Articolo 8 ORGANI

[I] Sono Organi Nazionali:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente Vicario;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) la Giunta;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 CONGRESSO COMPOSIZIONE

[I] Sono Membri del Congresso:

- a) i Fondatori, se associati;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) i Vice Presidenti Nazionali;
- d) il Segretario Nazionale;
- e) il Tesoriere Nazionale;
- f) i Componenti di Giunta;
- g) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
- h) i Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali;
- i) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
- l) i Presidenti Regionali;
- m) i Presidenti Provinciali;
- n) i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali;
- o) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

[II] Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:

- a) il Direttore del Centro Studi;
- b) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- c) il Presidente dei Revisori dei Conti.

[III] Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.

Articolo 10

CONGRESSO: CONVOCAZIONE

[I] Il Congresso viene convocato dal Presidente:
a) in via ordinaria ogni quattro anni;
b) in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli Associati.

Articolo 11 CONGRESSO: COSTITUZIONE

[I] Il Congresso è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei membri.

[II] Per deliberare nel merito degli Atti di cui all'articolo 13 del presente Statuto, il congresso è regolarmente costituito con l'intervento di tre quarti dei membri.

[III] Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, almeno un Segretario e almeno sei scrutatori.

Articolo 12 CONGRESSO: VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

[I] Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 13 CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

[I] Il Congresso determina la politica associativa.

[II] Approva e modifica:
a) lo Statuto;
b) il Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
c) il Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
d) il Regolamento dell'attività di formazione.

[III] Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:
a) il Presidente;
b) il Tesoriere;
c) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
d) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

[I] Sono membri del Consiglio:
a) il Presidente Nazionale;
b) i Vice Presidenti Nazionali;
c) il Segretario Nazionale;
d) il Tesoriere Nazionale;
e) i Componenti della Giunta;
f) i Presidenti Regionali;
g) i Presidenti Provinciali;
h) i Consiglieri eletti dai Consigli Regionali;

- i) i Fondatori se associati;
- l) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
- m) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
- n) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

[II] Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:

- a) il Direttore del Centro Studi;
- b) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- c) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

[I] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

[II] E' altresì convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o da almeno un decimo degli Associati.

[III] Compete al Consiglio Nazionale:

- a) dettare disposizioni per il perseguimento della politica associativa stabilita dal Congresso;
- b) approvare e modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- c) modificare il Codice Deontologico e di Condotta, il Regolamento dell'attività di formazione ed il Regolamento di uso del Marchio Collettivo esclusivamente per adeguamenti resi necessari dall'evoluzione normativa;
- d) eleggere e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
- e) eleggere e revocare i Vice Presidenti indicati dal Presidente;
- f) eleggere e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
- g) eleggere e revocare ulteriori quattro membri di Giunta;
- h) eleggere e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
- i) eleggere e revocare i Coordinatori del Gruppo Giovani;
- l) approvare il bilancio consuntivo, e preventivo e le relazioni allegate;
- m) determinare l'ammontare della quota Associativa di competenza Nazionale;
- n) conferire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, l'onorificenza di "membro onorario" a quelle persone, di indiscussa onorabilità, che abbiano dato un particolare sostegno ed un rilevante contributo all'Associazione nel perseguimento degli scopi statutari o che si siano distinte particolarmente nell'ambito delle discipline che attengono alla gestione condominiale ed immobiliare; il conferimento non determina la qualità di Associato; l'insignito può essere invitato a partecipare alle riunioni degli Organismi Associativi sia a livello nazionale sia a livello territoriale; l'onorificenza può essere revocata in caso di compromissione dei requisiti di onorabilità o di condotte che si pongano in contrasto con le finalità associative e con lo Statuto, i Regolamenti ed i Codici ANACI;
- o) attribuire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, due riconoscimenti all'anno di "benemerito" ad altrettanti Associati che abbiano dimostrato particolare impegno e dedizione nel perseguimento delle finalità associative;
- p) approvare la costituzione di società unipersonali idonee a fornire agli Associati strumenti adeguati al miglior esercizio della professione.

Articolo 16

CONSIGLIO NAZIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

[I] E' regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto.

[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Articolo 17 PRESIDENTE

[I] Il Presidente Nazionale:

- a) ha la rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta;
- b) convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
- c) in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
- d) propone al Consiglio Nazionale l'elezione del Vice Presidente Vicario, di quattro Vicepresidenti scelti in rappresentanza dell'intero territorio nazionale, di otto dei dodici componenti la Giunta e del Direttore del Centro Studi;
- e) presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;
- f) nomina e revoca il Segretario;
- g) nomina e revoca il responsabile scientifico nazionale ai sensi di legge come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione;
- h) può delegare i Vice Presidenti Nazionali in tutto il territorio per il perseguimento della politica associativa determinata dal Congresso;
- i) in via cautelare può sospendere l'Associato ai sensi dell'articolo 58;
- l) provvede al Commissariamento ai sensi dell'articolo 57;
- m) può nominare, nel corso di ogni mandato, due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell'Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita, se associato, ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;
- n) successivamente alla verifica effettuata dal Segretario, iscrive il candidato all'Associazione, assegnandogli il numero nazionale;
- o) nei casi di ritenuta urgenza assume gli opportuni provvedimenti e riferisce alla Giunta nella prima riunione utile.

Articolo 18 VICE PRESIDENTI

[I] I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale.

[II] In caso di inerzia del Vice Presidente Vicario, i provvedimenti vengono assunti dal Vice Presidente avente il numero di iscrizione minore.

Articolo 19 SEGRETARIO

[I] Il Segretario:

- a) attua le direttive del Presidente Nazionale;
- b) cura l'organizzazione dell'Associazione;
- c) aggiorna l'elenco degli Associati e verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) controlla l'aggiornamento professionale degli Associati ed il conseguimento, da parte degli stessi, dei Crediti Formativi Professionali previsti.

**Articolo 20
TESORIERE**

[I] Il Tesoriere:

- a) cura la gestione finanziaria;
- b) redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statuari;
- c) controlla la consistenza finanziaria e la regolarità fiscale e contributiva delle sedi Regionali e Provinciali e riferisce al Presidente affinché lo ponga all'attenzione della Giunta.

**Articolo 21
GIUNTA**

[I] E' regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

[II] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

[III] Rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione.

[IV] Provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere.

[V] Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi.

[VI] Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, approva lo schema tipo di bilancio al quale si devono attenere le sedi territoriali.

[VII] Esegue le attività di cui all'articolo 2 bis e in particolare, su proposta del Presidente, designa uno o più responsabili della protezione dei dati.

[VIII] Nomina, tra gli associati, i componenti dello sportello di riferimento per l'utente consumatore di cui all'articolo 27 bis.

[IX] Determina le modalità di pagamento della quota associativa.

[X] Esprime i pareri vincolanti e rilascia le autorizzazioni nei casi previsti dallo Statuto.

[XI] Nomina Commissioni di lavoro.

[XII] E' composta da:

- a) Presidente, che la presiede;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario Nazionale;
- d) Tesoriere Nazionale;
- e) Dodici membri nominati dal Consiglio Nazionale.

[XIII] Il Direttore del Centro Studi può essere convocato, senza diritto di voto.

Articolo 22
COMITATO DI PRESIDENZA

[I] E' organo consultivo del Presidente ed è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidenti;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

Articolo 23
CONSIGLI INTERREGIONALI
(abrogato)

Abrogato

Articolo 24
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E COMPETENZA

[I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza.

[II] E' composto da nove membri eletti dal Congresso di cui almeno tre possono non essere Associati. Ha competenza interpretativa e giudica sulle violazioni in materia di:

- a) Statuto;
- b) Regolamento di Attuazione;
- c) Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
- d) Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
- e) Regolamento dell'attività di formazione.

[III] Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti; in assenza del Presidente in una riunione, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal componente più anziano presente.

[IV] Giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche a qualsiasi livello.

[V] Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi dei Probiviri Regionali.

[VI] Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, fornisce pareri interpretativi in materia di Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento di uso del Marchio Collettivo e Regolamento dell'attività di formazione.

Articolo 25
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

[I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria qualifica e competenza tecnica, autonomia ed indipendenza.

[II] E' composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale tra gli Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili.

[III] Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre

componenti.

[IV] Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 26 CENTRO STUDI

[I] Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell'Associazione.

[II] Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto.

[III] Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.

[IV] Definisce i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica in conformità alla normativa vigente e che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.

[V] Regolamenta l'assegnazione dei Crediti Formativi Professionali.

[VI] Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina e revoca il Segretario e i Coordinatori tematici.

[VII] I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei Centri Studi locali e tra personalità esterne.

Articolo 27 COMITATO SCIENTIFICO

[I] La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi.

[II] Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell'Associazione.

Articolo 27 bis SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER L'UTENTE CONSUMATORE

[I] Lo Sportello è un ufficio a livello Nazionale che opera anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che possono coincidere con le Commissioni di Conciliazione Provinciali.

[II] L'utente Consumatore può rivolgersi allo Sportello in caso di contenzioso con i singoli Associati, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

[III] L'utente Consumatore può convenire con il Professionista la risoluzione concordata della controversia.

[IV] Per le procedure di cui sopra viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.

Articolo 28 ORGANI DI INFORMAZIONE
[I] L'Associazione cura la diffusione della propria attività e la promozione della propria immagine anche per mezzo degli organi ufficiali di informazione.
Capo III Livello Regionale
Articolo 29 ORGANI
[I] Sono organi regionali: a) il Consiglio; b) il Presidente; c) il Vice Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) la Giunta ove istituita; g) il Collegio dei Probiviri; h) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 30 CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE
[I] E' composto da: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Segretario; d) il Tesoriere; e) i Presidenti Provinciali o un loro delegato scelto tra gli associati della Provincia; f) un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati, successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a otto Consiglieri; g) il Coordinatore del Gruppo Giovani; h) i Consiglieri Nazionali di diritto o eletti dal Consiglio Regionale senza diritto di voto. [II] Può partecipare, se invitato, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Studi.
Articolo 31 CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI
[I] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno. [II] E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. [III] Coordina e controlla le sedi provinciali affinché attuino gli indirizzi della politica associativa nazionale e gli obblighi statutari, attivandosi presso le stesse nei casi necessari. [IV] Le attività devono essere munite della relativa copertura finanziaria.

[V] Può istituire:

- a) la Giunta, al raggiungimento del numero di trecento iscritti;
- b) il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.

[VI] Elege e revoca, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) i membri di Giunta ove istituita;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Direttore del Centro Studi;
- h) i Consiglieri Nazionali individuati all'interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali; viene eletto un Consigliere per i primi settantacinque Associati e un ulteriore consigliere ogni centoventicinque Associati successivi ai primi settantacinque;
- i) il Coordinatore del Gruppo Giovani.

[VII] Approva:

- a) la quota associativa regionale annua che va comunicata alla sede nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno; in mancanza di comunicazione l'importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
- b) il bilancio preventivo e consuntivo redatto secondo lo schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6.

[VIII] Inoltre ha facoltà di:

- a) istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori;
- b) delegare una o più delle sue funzioni alla Giunta, ove istituita;
- c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima Sede Regionale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Regionale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l'organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Regionale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Ente competente per Legge.

Articolo 32

CONSIGLIO REGIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

[I] Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto.

[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

[III] La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2

del presente articolo.
Articolo 33 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE REGIONALE
<p>[I] Il Presidente viene eletto tra gli Associati della Regione.</p> <p>[II] Ha la rappresentanza della sede regionale attuando le delibere del Consiglio o della Giunta ove istituita assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.</p> <p>[III] Convoca il Consiglio e la Giunta inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale.</p> <p>[IV] Nomina e revoca il Segretario.</p> <p>[V] Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione.</p> <p>[VI] Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>[VII] Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell'articolo 56, al Segretario Nazionale i verbali integrali delle singole riunioni dell'organismo che presiede.</p> <p>[VIII] Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale.</p> <p>[IX] Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Regionale sono da questi specificamente accettati con la sottoscrizione, all'atto della candidatura, di apposito documento di impegni come approvato dal Consiglio Nazionale.</p>
Articolo 34 SEGRETARIO
<p>[I] Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione.</p> <p>[II] Provvede agli adempimenti statuari su delega del Presidente.</p>
Articolo 35 TESORIERE
<p>[I] Cura la gestione contabile e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7.</p> <p>[II] Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statuari.</p>
Articolo 36 GIUNTA

[I] La Giunta, ove istituita, è composta da:

- a) Presidente che la presiede;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) un membro ogni trecento Associati.

[II] La Giunta è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

[III] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 37

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

[I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza.

[II] E' composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio Regionale, di cui due possono non essere associati.

[III] Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

[IV] Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

[V] Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado sugli Associati iscritti in Regione, salvo quanto di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 38

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[I] E' composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale.

[II] Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Capo IV

Livello Provinciale

Articolo 39

SEDE PROVINCIALE: COSTITUZIONE

[I] Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di otto.

[II] Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire Delegazioni che sono parte delle rispettive sedi provinciali.

[III] La sede Provinciale o la delegazione, che perda il limite numerico di cui sopra, è sciolta dal Consiglio Regionale. Quest'ultimo decide altresì a quale sede provinciale limitrofa saranno accorpati gli Associati di quella sciolta.

Articolo 40

ORGANI

- [I] Sono organi:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Consiglio;
 - g) la Commissione di Conciliazione;
 - h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 41 ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE

- [I] E' composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.

Articolo 42 ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

- [I] L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno.

[II] E' altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati.

[III] Realizza e promuove le attività dell'Associazione sul proprio territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali.

[IV] Elegge e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) i Consiglieri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) i Consiglieri Regionali di competenza;
- g) il Coordinatore del Gruppo Giovani;
- h) i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di un Delegato per i primi trenta Associati e ulteriori Delegati ogni cinquanta Associati oltre i primi trenta; la somma dei resti di ciascuna Provinciale facenti parte della stessa Regionale, consente la nomina di eventuali ulteriori delegati.

[V] Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.

[VI] Approva:

- a) la quota associativa Provinciale annua; in mancanza di comunicazione l'importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
- b) il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6.

[VII] Inoltre ha facoltà di:

- a) eleggere e revocare un ulteriore Vice Presidente se gli Associati superano i cinquecento proposto dal presidente;
- b) nominare la Giunta con funzioni consultive indicando o revocando i componenti proposti dal Presidente;
- c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima sede provinciale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l'organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Provinciale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Ente competente per Legge;
- d) istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile;
- e) nominare e revocare i componenti di una o più commissioni di conciliazione.

Articolo 43

ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

[I] L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto ove gli associati iscritti siano in numero non superiore a sessanta o di un quinto negli altri casi.

[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

[III] La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2 del presente articolo.

Articolo 44

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

[I] Il Consiglio Provinciale è composto da:

- a) Presidente che lo presiede;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Un consigliere per i primi venti Associati ed ulteriori consiglieri ogni venti Associati successivi ai primi venti con il limite massimo di venticinque;
- f) Il Coordinatore del Gruppo Giovani.

[II] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

[III] E' altresì convocato in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.

[IV] Spetta al Consiglio Provinciale:

- a) esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) curare la formazione degli Associati riferendo al Segretario Nazionale ai fini della verifica;
- c) istituire il Centro Studi Provinciale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale e nominarne il Direttore;
- d) curare gli organi di informazione.

Articolo 45

CONSIGLIO: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

[I] Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Articolo 46

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

[I] Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale, attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.

[II] Convoca l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente, inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale.

[III] Nomina e revoca il Segretario tra gli Associati iscritti nella stessa Provincia.

[IV] Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

[V] Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell'articolo 56 comma 7, al Segretario Nazionale i verbali completi e integrali delle singole riunioni dell'organismo che presiede.

[VI] Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione.

[VII] Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale.

[VIII] Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Provinciali sono specificamente accettati con la sottoscrizione, all'atto della candidatura, di apposito documento di impegni approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 47 SEGRETARIO

[I] Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutarî.

[II] Verifica i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Statuto per l'iscrizione di nuovi

Associati.
Articolo 48 TESORIERE
[I] Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7, redige il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.
Articolo 49 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
[I] E' composto da tre membri nominati dall'Assemblea Provinciale.
[II] Le decisioni vengono assunte a maggioranza.
Articolo 50 COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
[I] E' composta da tre membri ed un supplente nominati dall'Assemblea, dei quali almeno uno può non essere Associato.
[II] La Commissione interviene per comporre dissidi tra Associati in materia di rispetto dei Codici e Regolamenti dell'Associazione.
[III] Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare, gli atti devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri di competenza.
[IV] Interviene altresì in veste di Sportello di riferimento ai sensi dell'articolo 27 bis.
TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 51 CONVOCAZIONI E VOTAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
[I] Se non diversamente disposto, la richiesta di convocazione dei soli organi collegiali sotto indicati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere sottoscritta individualmente; il Presidente dell'Organo del quale viene chiesta la convocazione provvede nei seguenti termini dalla data di ricezione: a) il Congresso Nazionale e il Consiglio Nazionale si dovranno tenere entro centoventi giorni; b) la Giunta Nazionale entro novanta giorni; c) il Consiglio Regionale e l'Assemblea Provinciale entro sessanta giorni; d) la Giunta Regionale, e il Consiglio Provinciale entro trenta giorni.
[II] In caso di mancata convocazione di cui al comma precedente, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i richiedenti vi potranno provvedere direttamente con indicazione dell'ordine del giorno.
[III] Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione.

[IV] Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni avvengono in modo palese.

[V] Le votazioni per l'elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto.

[VI] Le altre votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario.

[VII] In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 52
CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI

[I] Le cariche associative e la qualifica di Delegato al Congresso hanno la durata di quattro anni.

[II] L'Associato che ricopre cariche deve essere in possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI in materia di amministrazione condominiale e immobiliare; l'attestato è requisito di eleggibilità.

[III] L'Associato che si candidi a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale, deve presentare all'atto della candidatura il proprio programma a pena di ineleggibilità.

[IV] Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionali per non più di tre mandati consecutivi.

[V] Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza.

[VI] La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario.

[VII] Le cariche provinciali e regionali devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario e comunque entro e non oltre i termini indicati nel Regolamento di Attuazione all'articolo 10.

[VIII] Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente con l'esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto.

Articolo 53
DELEGHE

[I] La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione.

[II] Al Consiglio Regionale, all'Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto.

[III] Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte, ai Collegi dei Probiviri

e dei Revisori dei Conti.

[IV] Non possono essere conferite deleghe al Presidente Nazionale, ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali per la partecipazione agli organismi che rispettivamente presiedono.

[V] Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di tre deleghe.

[VI] In deroga al comma precedente, all'Assemblea Provinciale delle sedi con più di duecento iscritti e fino a cinquecento iscritti ogni Associato può essere portatore di massimo cinque deleghe, nelle sedi più numerose ogni Associato può essere portatore di massimo otto deleghe.

Articolo 54 COMPENSI E RIMBORSI SPESE

[I] Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale, possono deliberare indennità e/o compensi per le cariche, gli organismi, gli uffici, ed in genere le funzioni associative di rispettiva competenza.

[II] In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 55 CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA'

[I] I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini, o comunque che abbiano finalità o condotte in contrasto o in concorrenza con quelle di ANACI.

[II] Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa.

[III] Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili.

[IV] I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa.

Articolo 55 bis SOGGETTI NON ASSOCIATI

[I] Non possono ricoprire cariche o svolgere incarichi a nessun livello coloro che, benché non iscritti presso ANACI, siano iscritti, ricoprano cariche o svolgano incarichi a favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili.

Articolo 56 CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI – DECADENZA - REVOCA

[I] La cessazione dalle cariche avviene per dimissioni, decadenza o revoca.

[II] Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all'organo di

appartenenza e sono efficaci immediatamente.

[III] La cessazione dalla carica di Presidente Nazionale comporta la decadenza dell'intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

[IV] In caso di cessazione di qualsiasi altra carica elettiva singola, l'organo competente per la sua sostituzione deve riunirsi entro giorni novanta dalla cessazione.

[V] In caso di cessazione di qualsiasi altra carica di un componente di un organo collegiale per il quale non sia prevista la graduatoria, l'elezione avviene nella prima riunione utile.

[VI] L'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti a tutti i livelli, è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga ai principi generali del presente Statuto; le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio.

[VII] In caso di cessazione o di impedimento assoluto del Presidente, il Vice Presidente Vicario ove istituito o il Vice Presidente, provvede alla convocazione del relativo organo collegiale per la nomina del nuovo Presidente, che deve tenersi entro novanta giorni per il livello nazionale e quarantacinque giorni per gli altri livelli.

[VIII] I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell'organismo da cui sono stati assenti. Il giustificato motivo viene valutato dal Collegio dei Probiviri di competenza.

Articolo 57 RESPONSABILITA' E COMMISSARIAMENTO

[I] Nell'ambito delle attribuzioni di ciascun livello per il perseguimento degli scopi associativi, i relativi Organi deliberano le attività accertandosi di avere la relativa copertura finanziaria; le conseguenti responsabilità, anche fiscali, restano in capo all'organo che ha assunto la deliberazione.

[II] Possono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:
a) compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2;
b) violazione grave o reiterata omissione degli adempimenti statutari.

[III] Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, previo parere vincolante della Giunta Nazionale.

[IV] Il provvedimento deve essere comunicato al Presidente della sede commissariata entro cinque giorni dalla data di emissione e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni.

[V] Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare.

[VI] Al Commissario deve essere consegnata immediatamente tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa.

[VII] Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell'Organo commissariato, fatta eccezione per i Consiglieri Nazionali eletti, sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.

[VIII] Il Commissario:

a) provvede alla gestione ordinaria della sede commissariata;

b) procede entro i tempi previsti dal provvedimento di commissariamento non superiori a giorni sessanta, salvo proroga per giustificati motivi, alla convocazione dell'organo competente per la nomina delle cariche decadute.

[IX] Il Presidente Nazionale, ricevuta la relazione del Commissario, la invia al Collegio dei Probiviri di competenza per gli opportuni provvedimenti che si deve pronunciare entro e non oltre centoottanta giorni dalla data del ricevimento della relazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per eguale periodo, con decreto del Presidente del Collegio dei Probiviri da comunicarsi dal Presidente Nazionale al Commissario.

Articolo 58 SOSPENSIONE CAUTELARE

[I] Devono essere sospesi gli Associati che commettono gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale e del Regolamento di uso del Marchio Collettivo, o tengono condotte gravemente lesive dell'immagine dell'Associazione.

[II] La sospensione è disposta dal Presidente Nazionale in presenza di gravi indizi delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

[III] La sospensione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti.

[IV] Il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione.

[V] Il fascicolo viene inviato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito disciplinare.

[VI] Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, può fare ricorso cautelare al Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, convalida o revoca il provvedimento Presidenziale; il procedimento di convalida non sospende il procedimento di merito.

[VII] Nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio del merito può revocare la misura della sospensione cautelare quando risultino mancanti, anche per elementi sopravvenuti, le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.

[VIII] La sospensione produce gli stessi effetti di cui all'articolo 60 bis.

Articolo 59
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

[I] Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo e del Regolamento dell'attività di formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

[II] Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.

[III] L'esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dall'accadimento del fatto lamentato dall'Associato; il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui all'articolo 50.

[IV] La remissione dell'esposto non determina l'estinzione del procedimento disciplinare.

[V] Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate da ciascuna delle parti, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni sessanta dalla ricezione del provvedimento.

[VI] Il Collegio dei Probiviri garantisce il contraddittorio tra le parti con le modalità previste dal Regolamento.

[VII] La perdita della qualità di Associato, intervenuta nel corso del procedimento promosso in relazione a fatti commessi nel periodo in cui il denunciato era Associato, non priva il Collegio dei Probiviri di competenza del potere di giudicare ed emettere il provvedimento nei suoi confronti; conseguentemente il Collegio validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione.

[VIII] Il grado di appello viene svolto sulla base dei documenti in primo grado salvo fatti nuovi.

Articolo 60
SANZIONI DISCIPLINARI E ACCESSORIE

[I] Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
b) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
c) l'esclusione dall'Associazione.

[II] Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione.

[III] La sanzione dell'esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

[IV] Il Collegio Regionale dei Probiviri che ritenga irrogabile la sanzione dell'esclusione, trasmette il fascicolo al Collegio Nazionale che lo trattiene per la decisione.

[V] Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.

[VI] La sanzione irrogata è immediatamente esecutiva.

[VII] L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), Comma 1 del presente articolo, comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

[VIII] L'Associato sospeso, per il periodo della sospensione, perde tutti i diritti di cui al presente Statuto, Codici e Regolamenti in esso richiamati; permangono tutti i doveri in capo agli Associati.

Articolo 60 bis EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

[I] In tutti i casi di sospensione previsti dallo Statuto, trovano applicazione gli effetti di cui ai Commi 7 e 8 dell'articolo 60.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 61 SCIOGLIMENTO

[I] Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da Congresso Straordinario ai sensi di Legge.

[II] Il medesimo Congresso nomina i Liquidatori che, esperita la liquidazione, devolveranno i beni residui ad Enti o Associazioni che perseguono finalità associative analoghe o comunque di utilità sociale.

Articolo 62 ESERCIZIO FINANZIARIO

[I] L'esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

[II] I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento.

Articolo 63 NORME DEONTOLOGICHE

[I] La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

Articolo 64 TUTELA DEI MARCHI

[I] I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale.

[II] Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell'ANACI.

[III] Il marchio è tutelato dalle disposizioni del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo ANACI approvato dal Congresso.

[IV] I timbri vengono ceduti agli associati in comodato d'uso e debbono essere restituiti, unitamente agli attestati di iscrizione, qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l'iscrizione all'Associazione.

Articolo 65
SOPPRESSIONE PROVINCE ISTITUZIONALI

[I] In caso di soppressione delle Province istituzionali, le sedi provinciali attualmente esistenti assumeranno la definizione di "Sede Intercomunale" conservandone i poteri.

NORME TRANSITORIE

[I] Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

[II] Gli attuali Associati onorari assumono la qualità di "Benemeriti".

[III] L'obbligo di cui all'articolo 52 comma 2 deve essere rispettato entro il 31 dicembre 2017.

[IV] Tutte le cariche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2016, sono prorogate automaticamente sino al 31 dicembre 2017 e devono essere rinnovate entro i termini statutari al fine di parificare tutti gli incarichi in scadenza; la presente norma entra in vigore alla data dell'approvazione dello Statuto.

[V] Al fine della durata di cui all'articolo 52, comma 4, i mandati e l'incarico decorrono dal Congresso di Rimini del 2014.